

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2650

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica

(MAZZELLA)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2003

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative

ONOREVOLI SENATORI. - L'intervento di proroga di alcuni termini per l'esercizio di deleghe legislative coinvolge taluni settori di particolare rilevanza nell'ambito dell'attuazione del programma di Governo.

In particolare, all'articolo 1, si intende prorogare il termine per l'adozione di decreti legislativi, anche correttivi e modificativi, per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1, 2, 5, 10 e 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli enti pubblici, nonché di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

Con il comma 2 del medesimo articolo sono prorogati i termini previsti dagli articoli 2 e 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, al fine di consentire una più completa razionalizzazione della legislazione statale di settore.

Lo slittamento dei termini per l'esercizio della delega per la redazione di un codice in materia di internazionalizzazione delle imprese si rende indispensabile per il completa-

mento dei lavori anche per gli intervenuti adempimenti derivanti dalle disposizioni contenute nella legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'articolo 2 prevede la proroga del termine indicato all'articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, «Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità», nella considerazione che il suddetto termine andrebbe a scadere nel periodo di interruzione dei lavori parlamentari e istituzionali (29 dicembre 2003).

L'articolo 3 interviene sulla legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, prorogando il termine della delega per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste, data la complessità della delega medesima.

Il disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Razionalizzazione e semplificazione
delle procedure e degli adempimenti
delle pubbliche amministrazioni)*

1. Agli articoli 1, 2, 5, 10 e 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, le parole: «diciotto mesi» e «un anno» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «ventiquattro mesi» e «diciotto mesi».

2. Agli articoli 2, comma 1, e 9, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «un anno» e «sei mesi» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «due anni» e «diciotto mesi».

Art. 2.

(Sicurezza del sistema elettrico nazionale)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi».

Art. 3.

(Modernizzazione del settore agricolo)

1. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: «entro un anno» ed «entro due anni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «entro due anni» ed «entro tre anni».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.